



Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari in settori particolari (OASSP)

del ...

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 1 e 2, 9 capoverso 2 e 10 capoverso 2, 12 capoversi 3–6, 12a nonché 23 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

visti gli articoli 1, 2 capoversi 1, 3, 4 e 5 dell'ordinanza del XXX² concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'utilizzo di prodotti fitosanitari (Ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF),

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione dell'autorizzazione speciale e condizioni per il rilascio

Art. 1 Campo d'applicazione dell'autorizzazione speciale

¹ L'autorizzazione speciale disciplinata dalla presente ordinanza autorizza il suo titolare a impiegare, a titolo professionale o commerciale, prodotti fitosanitari secondo l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 12 maggio 2010³ concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari in settori particolari (autorizzazione speciale Settori Particolari), per esempio per la manutenzione di:

- a. infrastrutture ferroviarie, terreni militari e impianti sportivi;
- b. ambiente di edifici residenziali o di servizi nonché di edifici commerciali, industriali o pubblici.

¹ RS 814.81
² RS XXX
³ RS 916.161

² L'autorizzazione speciale consente inoltre di impartire istruzioni ad altre persone nell'ambito delle attività in settori particolari.

³ Su incarico di terzi, le persone che non possiedono un'autorizzazione speciale possono impiegare prodotti fitosanitari soltanto se sono o sono state istruite sul posto dal titolare di un'autorizzazione speciale.

Art. 2 Competenze e conoscenze, attestazione

¹ L'autorizzazione speciale è concessa alle persone in possesso delle competenze e delle conoscenze richieste secondo l'allegato 1.

² Il possesso delle competenze e delle conoscenze richieste è attestato dal superamento di un esame secondo l'articolo 3.

³ Un'autorizzazione speciale rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio (UE/AELS) in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 ORRPChim è convertita in un'autorizzazione speciale svizzera qualora il titolare elegga domicilio in Svizzera dopo che le sue qualifiche professionali sono state riconosciute. Se non risultano soddisfatti tutti i requisiti relativi alle competenze e alle conoscenze di cui all'allegato 1, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) prevede misure volte a compensare le differenze tra la formazione svizzera e quella estera (misure di compensazione), in particolare sotto forma di esame o di tirocinio di adattamento.

Sezione 2: Esame e formazione continua

Art. 3 Esame

¹ L'esame permette di controllare che i candidati possiedano le competenze e le conoscenze richieste secondo l'allegato 1 per ottenere un'autorizzazione speciale.

² L'esame è disciplinato nell'allegato 2.

Art. 4 Formazione continua

Il contenuto e l'organizzazione della formazione continua secondo l'articolo 10 ORRPChim, i diritti e i doveri dei titolari delle autorizzazioni speciali e degli organi riconosciuti incaricati della formazione continua sono disciplinati nell'allegato 3.

Sezione 3: Compiti dei servizi competenti

Art. 5 Ufficio federale dell'ambiente

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha segnatamente i seguenti compiti e le seguenti competenze:

- a. istituisce una commissione d'esame e una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- b. riconosce gli organi incaricati degli esami e della formazione continua previa consultazione della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- c. tiene e pubblica un elenco degli organi incaricati degli esami e della formazione continua;
- d. approva il catalogo degli esercizi d'esame secondo l'allegato 2 numero 3.3, proposto dalla commissione d'esame, previa consultazione della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- e. rilascia le autorizzazioni speciali alle persone che hanno superato l'esame, alle persone che desiderano sostituire la loro autorizzazione speciale Orticoltura secondo l'articolo 2 capoverso 4 nonché ai titolari di autorizzazioni UE/AELS che abbiano convalidato le proprie qualifiche professionali secondo l'articolo 2 capoverso 3;
- f. esercita la vigilanza sulla commissione d'esame, e sugli organi incaricati degli esami e della formazione continua ed esige misure correttive sulla base di tale vigilanza;
- g. ogni otto anni sceglie tra gli argomenti indicati nell'elenco dell'allegato 1 numero 2 quelli che dovranno essere insegnati nella formazione continua su argomenti obbligatori secondo l'allegato 3, previa consultazione della commissione d'esame e della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;

Art. 6 Commissione d'esame

¹ Le organizzazioni e i servizi amministrativi seguenti sono rappresentati da un delegato nella commissione d'esame:

- a. il sanu future learning s.a. (sanu);
- b. la Segreteria di Stato dell'economia;
- c. le autorità esecutive cantonali;
- d. le ferrovie federali svizzere (FFS);
- e. un'associazione svizzera dei portinai;
- f. l'Unione Svizzera dei servizi dei parchi e dei luoghi pubblici (VSSG);
- g. il rappresentante delle associazioni ambientali designato dell'UFAM.

² Il sanu presiede la commissione.

³ Il quorum è raggiunto se è presente la maggioranza dei membri. La commissione d'esame prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti, ciascuno dei quali dispone di un voto. Il presidente ha voto preponderante in caso di parità dei voti.

⁴ La commissione d'esame ha i seguenti compiti e le seguenti competenze:

- a. controlla che siano offerti corsi di preparazione agli esami che soddisfano la domanda;
- b. fornisce consulenza all'UFAM per l'aggiornamento degli allegati, se del caso;
- c. propone un catalogo di esercizi per gli esami secondo l'allegato 2 numero 3.3;
- d. ogni otto anni determina quali obiettivi indicati nell'allegato 1 numero 2 debbano essere insegnati durante la formazione continua su argomenti facoltativi secondo l'allegato 3.

⁵ Il sanu assume i compiti e le competenze seguenti all'interno della commissione d'esame:

- a. sostiene la commissione d'esame nei suoi compiti amministrativi e nell'organizzazione delle sue riunioni;
- b. coordina gli esami;
- c. redige annualmente un rapporto destinato all'UFAM sulle attività della commissione d'esame, degli organi incaricati degli esami e della formazione continua.

Art. 7 Organi incaricati degli esami

Gli incaricati degli esami hanno i seguenti compiti e le seguenti competenze:

- a. fanno sostenere gli esami secondo l'allegato 2;
- b. offrono corsi di preparazione agli esami, di concerto con la commissione d'esame;
- c. designano gli esaminatori e li formano per svolgere i loro compiti;
- d. conservano le prove d'esame per almeno otto anni.

Art. 8 Organi incaricati della formazione continua

¹ Se un organo di formazione intende proporre formazioni secondo l'articolo 10 ORRPCchim, è tenuto a presentare preventivamente all'UFAM una domanda scritta di riconoscimento. Un organo sarà riconosciuto se soddisfa le condizioni seguenti:

- a. non persegue alcun interesse particolare legato alla vendita o alla promozione dei prodotti fitosanitari;
- b. è una persona giuridica con sede in Svizzera;
- c. propone formazione continua in presenza e aperta alle stesse condizioni a tutte le persone interessate;
- d. propone formazione continua secondo l'allegato 3;

- e. ha accesso a un'infrastruttura e a strumenti d'insegnamento adeguati e ricorre a soggetti che possiedono le qualifiche didattiche e specifiche appropriate.

² Gli organi che dispongono di un sistema di assicurazione della qualità nell'ambito della formazione e gli organi cantonali o federali che offrono formazione continua devono notificarsi all'UFAM secondo quanto prescritto nell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza Registro autorizzazioni speciali PF del xxx⁴ e sono esentati dal presentare le prove delle condizioni richieste al capoverso 1.

³ Gli organi incaricati della formazione continua hanno i seguenti compiti e le seguenti competenze:

- a. garantiscono un'organizzazione e un insegnamento impeccabili;
- b. informano immediatamente l'UFAM se una delle condizioni indicate al capoverso 1 non è più soddisfatta;
- c. propongono formazione continua su argomenti obbligatori;
- d. tengono aggiornato il programma della formazione continua e comunicano le offerte di formazione continua secondo l'allegato 3;
- e. eseguono un controllo delle presenze e indicano nel Registro autorizzazioni speciali PF le informazioni sulla formazione continua seguite da ciascun partecipante entro i trenta giorni lavorativi successivi alla formazione;
- f. conservano per otto anni tutti i dati di cui all'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza Registro autorizzazioni speciali PF.

Art. 9 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

¹ Nella commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali sono rappresentati da un delegato le seguenti organizzazioni e i seguenti servizi amministrativi:

- a. l'UFAM;
- b. l'Ufficio federale della sanità pubblica;
- c. l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
- d. la Segreteria di Stato dell'economia;
- e. le autorità esecutive cantonali.

² L'UFAM presiede la commissione.

³ La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali fornisce consulenza all'UFAM per le questioni concernenti l'esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 4: Emolumenti

Art. 10

¹ Gli emolumenti riscossi per gli esami sono fissati nell'allegato 2 numero 2.4, gli emolumenti riscossi per la formazione continua sono fissati nell'allegato 3 numero 6.

² Gli emolumenti prelevati dall'UFAM nell'ambito dell'esecuzione della presente ordinanza sono fissati secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici⁵.

³ Il permesso viene rilasciato o rinnovato solo dopo il pagamento dell'emolumento.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 11 Abrogazione di un altro atto

L'ordinanza del DATEC del 28 giugno 2005 concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari in settori particolari (OASSP)⁶ è abrogata.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore come segue:

- a. gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13: il 1° gennaio 2026;
- b. gli articoli 4 e 8: il 1° gennaio 2027.

Data

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni:

Simonetta Sommaruga

⁵ RS 813.153.1

⁶ RS 814.812.35

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1, art. 3 cpv. 1)

Competenze e conoscenze richieste per l'ottenimento dell'autorizzazione speciale

Chiunque intenda ottenere un'autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza deve possedere le competenze e le conoscenze seguenti.

1. Classificazione dei livelli delle competenze e delle conoscenze

I livelli delle competenze e delle conoscenze richiesti sono espressi secondo la tassonomia di Bloom:

Livello	Definizione	Descrizione del livello richiesto
C1	Sapere	I candidati all'autorizzazione speciale ripetono le nozioni apprese e le richiamano in situazioni simili.
C2	Comprendere	I candidati all'autorizzazione speciale spiegano o descrivono le nozioni apprese con parole proprie.
C3	Applicare	I candidati all'autorizzazione speciale applicano le competenze o le tecnologie apprese in diverse situazioni.
C4	Analizzare	I candidati all'autorizzazione speciale analizzano una situazione complessa scomponendo i fatti in singoli elementi e individuando la relazione fra gli elementi e le caratteristiche strutturali.
C5	Sintetizzare	I candidati all'autorizzazione speciale combinano i singoli elementi di una situazione e li riuniscono per formare un insieme.
C6	Valutare	I candidati all'autorizzazione speciale valutano una situazione più o meno complessa in base a determinati criteri.

2. Competenze e conoscenze richieste

Le competenze e le conoscenze richieste sono definite dagli obiettivi seguenti:

1 Effetto dei prodotti fitosanitari negli ecosistemi

1.1 Sviluppare la propria sensibilità all'importanza della biodiversità e degli ecosistemi intatti.

1.1.1 Spiegare l'importanza della biodiversità ricorrendo a esempi di organismi ausiliari (C2).

1.1.2 Dimostrare gli effetti dell'assenza di determinate specie nella catena alimentare ricorrendo a esempi (C2).

1.2 Sviluppare la consapevolezza dei pericoli e degli effetti secondari dei prodotti fitosanitari.

- 1.2.1 Elencare i rischi ambientali per l'acqua e gli organismi non bersaglio dovuti all'impiego di prodotti fitosanitari (C1).
- 1.2.2 Spiegare le vie di immissione nelle acque nonché le situazioni in cui l'impiego di prodotti fitosanitari danneggia numerosi organismi non bersaglio (C2).
- 1.2.3 Distinguere gli effetti cronici e gli effetti acuti dei prodotti fitosanitari sugli organismi e descrivere i pericoli legati all'impiego di prodotti fitosanitari che possono portare a una contaminazione cronica o acuta degli organismi (C2).
- 1.2.4 Rilevare sulle etichette o nella documentazione appropriata le informazioni sui pericoli e sulle condizioni da rispettare e spiegare le restrizioni d'impiego di un prodotto a scelta (C3).
- 1.2.5 Rilevare le condizioni e restrizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari da rispettare per proteggere le api e gli organismi non bersaglio; descriverne l'attuazione in situazioni concrete (C3).
- 1.2.6 Spiegare, ricorrendo a esempi, il meccanismo di formazione delle resistenze ai prodotti fitosanitari e proporre misure per evitare tali resistenze (C3).
- 1.2.7 Spiegare l'importanza dell'accumulo e della degradabilità dei prodotti fitosanitari (bilancio ambientale) (C2).

2 Disposizioni normative: leggi e ordinanze

2.1 Applicare le disposizioni normative, le leggi e le ordinanze sulla sicurezza sul posto di lavoro e sulla protezione dell'ambiente e della salute.

- 2.1.1 Descrivere la legislazione in materia di protezione dell'ambiente e della salute e di sicurezza sul posto di lavoro, rilevare sulle etichette o nella documentazione appropriata le disposizioni concernenti l'impiego dei prodotti fitosanitari e applicarle correttamente (C3).
- 2.1.2 Spiegare e rispettare le prescrizioni concernenti le zone di protezione delle acque, le acque e le superfici impermeabilizzate nonché altre restrizioni d'impiego possibili (C3).
- 2.1.3 Elencare i servizi specializzati competenti per le questioni giuridiche e tecniche nonché per gli incidenti (C1).
- 2.1.4 Spiegare le nozioni seguenti: obbligo di diligenza, principio di precauzione, principio di causalità e costi esterni nell'impiego di prodotti fitosanitari (C2).

3 Sicurezza sul posto di lavoro e protezione sanitaria

3.1 Identificare e prevenire i rischi d'esposizione legati al deposito, all'impiego e all'eliminazione dei prodotti fitosanitari.

- 3.1.1 Descrivere le vie d'assorbimento nel corpo umano (via orale, via cutanea, inalazione) e gli eventuali danni per la salute (C2).
- 3.1.2 Spiegare la differenza tra rischio acuto e rischio cronico (C2).
- 3.1.3 Indicare i rischi dovuti all'esposizione ai prodotti fitosanitari sul posto di lavoro e seguire le prescrizioni (C3).
- 3.1.4 Valutare la pericolosità delle sostanze indicate sulle etichette e sui foglietti illustrativi e adottare le misure di protezione prescritte (C3).

3.2 Adottare misure di prevenzione per evitare gli incidenti, i danni alla salute e le intossicazioni di persone, animali e ambiente.

- 3.2.1 Indicare e attuare le misure secondo il principio S.T.O.P. (Sostituzione della sostanza pericolosa, misure Tecniche, misure Organizzative, misure e dispositivi di Protezione individuale DPI) (C3).
- 3.2.2 Immagazzinare i prodotti fitosanitari in luoghi adeguati e protetti e utilizzare o eliminare nel rispetto delle regole i resti di prodotti (C3).
- 3.2.3 Indicare e applicare le precauzioni d'impiego dei prodotti fitosanitari, segnatamente immagazzinamento e preparazione, spargimento e applicazione, manutenzione e lavori successivi (C3).

3.3 Utilizzare il dispositivo di sicurezza durante l'impiego dei prodotti fitosanitari per proteggere la salute

- 3.3.1 Scegliere e utilizzare il dispositivo di sicurezza corretto durante l'impiego dei prodotti chimici per proteggere la salute (pelle, occhi, vie respiratorie) (C3).
- 3.3.2 Assicurare la manutenzione, custodire ed eliminare i dispositivi di protezione nel rispetto delle regole (C3).

3.4 Attuare la prevenzione degli incidenti e l'organizzazione dei soccorsi.

- 3.4.1 In caso di incidente legato a prodotti chimici, applicare la regola ORA (Osservare, Riflettere, Agire), prestare le prime cure conformemente alla scheda d'emergenza e ricorrere ai mezzi adeguati (C3).
- 3.4.2 Scegliere e utilizzare gli agenti estintori specifici per i prodotti fitosanitari per combattere gli incendi (C3).

4 Misure fitosanitarie preventive e alternative

4.1 Applicare le misure preventive e la documentazione appropriata.

- 4.1.1 Indicare le misure preventive che agiscono contro l'invasione delle malerbe e rafforzare la resistenza delle piante alle malattie e agli organismi nocivi (C2).

4.1.2 Identificare le malattie e gli organismi nocivi più frequenti e indicare il potenziale di danno e le soglie di intervento (C3).

4.2 Ricorrere a misure alternative.

4.2.1 Identificare e favorire gli organismi ausiliari e impiegarli correttamente per lottare contro gli organismi nocivi (C3).

4.2.2 Scegliere e applicare processi fisici, biologici e biotecnologici adeguati per regolare gli organismi nocivi, le malattie e le malerbe (C4).

4.2.3 Elencare i vantaggi e gli svantaggi delle diverse misure di lotta e valutarle in base al loro impatto ambientale e alla loro efficacia (C4).

5 Utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari

5.1 Impiegare i prodotti fitosanitari.

5.1.1 Confrontare l'impiego di prodotti fitosanitari con le altre misure e giustificare la lotta diretta contro le malerbe, le malattie e gli organismi nocivi (C4).

5.1.2 Ricorrendo alla documentazione adeguata, scegliere gli erbicidi, i fungicidi e gli insetticidi adeguati per regolare le malerbe o lottare contro una malattia o un'infestazione di organismi nocivi e calcolare la quantità esatta di prodotti e di acqua (C3).

5.1.3 Miscelare i prodotti fitosanitari in completa sicurezza e applicare il prodotto nel rispetto delle regole con la tecnica appropriata (C3).

5.1.4 Descrivere ricorrendo a documentazione la modalità d'azione dei prodotti fitosanitari e impiegarli di conseguenza nelle migliori condizioni e nel momento migliore (C3).

5.1.5 Descrivere le differenze di degradabilità dei prodotti fitosanitari e i tempi di attesa corrispondenti e analizzare la compatibilità con le piante (C2).

6 Corretto utilizzo degli apparecchi

6.1 Utilizzare correttamente gli apparecchi.

6.1.1 Spiegare il funzionamento nonché i vantaggi e gli svantaggi delle diverse irroratrici (C2).

6.1.2 Determinare secondo le istruzioni la pressione corretta rispetto alla dimensione dell'ugello, alla velocità di spostamento dell'apparecchio e alla quantità applicata per evitare le perdite e raggiungere la massima efficacia con la quantità minima di sostanze attive (C3).

6.1.3 Calcolare la quantità da applicare e la concentrazione corretta della poltiglia ed evitare i residui (C3).

6.1.4 Evitare deriva, evaporazione e ruscellamento durante l'applicazione dei prodotti fitosanitari (C3).

6.1.5 Pulire le irroratrici e i filtri in luoghi adeguati ed eliminare i residui dei prodotti, l'acqua di risciacquo e gli imballaggi conformemente alle prescrizioni (C3).

- 6.1.6 Documentare l'utilizzo dei prodotti fitosanitari (C3).
- 6.1.7 Assicurare la manutenzione delle irroratrici conformemente alle istruzioni d'uso (C3).
- 7 Istruire altre persone all'utilizzo di prodotti fitosanitari**
- 7.1 Istruire altre persone in modo corretto e responsabile sull'utilizzo di prodotti fitosanitari.**
- 7.1.1 Fornire istruzioni chiare e complete ad altre persone (C3).
- 7.1.2 Indicare chiaramente ad altre persone le misure che permettono di evitare gli incidenti, i danni alla salute e le intossicazioni di persone, animali e ambiente e spiegare loro la relativa attuazione (C3).
- 7.1.3 Controllare i lavori svolti e valutare che la loro esecuzione sia conforme alle istruzioni (C3).

Allegato 2
(art. 2 cpv. 2)

Regolamento concernente gli esami per l'ottenimento dell'autorizzazione speciale

Il presente regolamento definisce l'organizzazione degli esami ai fini del rilascio dell'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari in settori particolari, i diritti e i doveri dei candidati nonché i compiti degli organi incaricati degli esami nell'ambito dell'organizzazione e dello svolgimento degli esami. I diritti e i doveri dei candidati e degli organi incaricati degli esami che non rientrano nella presente ordinanza sono disciplinati nell'ordinanza Registro autorizzazioni speciali PF del xxx.⁷

1 Scopo degli esami

Gli esami permettono di verificare se i candidati hanno acquisito le competenze e le conoscenze richieste secondo l'allegato 1 per l'ottenimento dell'autorizzazione speciale.

2 Annuncio degli esami, iscrizione, ritiro ed emolumenti

2.1 Annuncio degli esami

¹ Gli esami vengono annunciati in forma adeguata conformemente alle condizioni dell'organo d'esame.

² L'annuncio indica le date d'esame, il termine per l'iscrizione, i mezzi ammessi e gli emolumenti.

2.2 Iscrizione e ritiro

¹ Chiunque intenda sostenere un esame deve presentare una domanda scritta o in formato elettronico conformemente alle condizioni dell'organo d'esame.

² I candidati possono ritirare la loro iscrizione conformemente alle condizioni dell'organo d'esame.

2.3 Emolumenti

L'organo incaricato degli esami può prelevare un emolumento d'esame volto a coprire al massimo il tempo dedicato alla pianificazione, all'organizzazione, alla preparazione nonché allo svolgimento degli esami.

⁷ RS XXX

3 Svolgimento e valutazione

3.1 Frequenza degli esami e lingua utilizzata

La commissione d'esame provvede affinché, a seconda delle necessità, vengano svolti esami in italiano, francese e tedesco.

3.2 Organi incaricati degli esami

Gli organi incaricati degli esami fanno sostenere gli esami.

3.3 Forma, durata e obiettivi

L'esame è composto da due parti – una teorica e una pratica – ed è organizzato nel modo seguente:

Forma	Durata	Obiettivi secondo l'allegato 1	Scelta casuale degli esercizi
Esame teorico	90 min.	1. Effetto dei prodotti fitosanitari negli ecosistemi 2. Disposizioni normative 3. Sicurezza sul posto di lavoro e protezione sanitaria 4. Misure fitosanitarie preventive e alternative 5. Utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari 6. Utilizzo corretto degli apparecchi 7. Istruzioni ad altre persone	L'esame comprende almeno cinque esercizi con la stessa ponderazione per ciascun esercizio. Ogni esercizio deve riguardare un obiettivo diverso.
Esame pratico	30 min.	3. Sicurezza sul posto di lavoro e protezione sanitaria 6. Corretto utilizzo degli apparecchi 7. Istruzioni ad altre persone	Due esercizi tra gli obiettivi 3, 6, 7

3.4 Prove d'esame

¹ L'UFAM convalida il catalogo degli esercizi degli esami teorici e pratici proposto dalla commissione d'esame. Il catalogo viene aggiornato ogni anno.

² Il sanu e l'UFAM conservano il catalogo con tutti gli esercizi e i criteri di valutazione per ogni obiettivo degli esami teorici e pratici.

³ Per gli esami teorici, gli organi incaricati degli esami ricevono da parte del Registro autorizzazioni speciali PF una serie di cinque esercizi selezionati dal catalogo in modo casuale conformemente alla tabella del numero 3.3. Per ogni sessione d'esame

teorica, agli organi d'esame viene fornita una nuova serie di esercizi selezionati a partire dal catalogo da parte del Registro autorizzazioni speciali PF.

⁴ Per gli esami pratici, gli organi incaricati degli esami hanno a disposizione il catalogo con tutti gli esercizi e i criteri di valutazione degli esami pratici. Gli esaminatori scelgono in modo casuale due esercizi per candidato conformemente alla tabella del numero 3.3.

3.5 Esaminatori

¹ L'esame pratico è valutato da almeno due esaminatori che stabiliscono la nota in comune.

² Gli esami teorici sono valutati da un esaminatore conformemente ai criteri di valutazione. Nei casi limite, le prove devono essere valutate da un secondo esaminatore.

³ I parenti stretti dei candidati o i loro superiori gerarchici attuali o passati si astengono dal ricoprire il ruolo di esaminatori negli esami.

3.6 Valutazione

¹ Gli esami vengono valutati con una nota da 6 a 1. Sono considerati sufficienti se ricevono una nota di almeno 4,0. Vengono utilizzate esclusivamente note intere o mezze note.

² L'esame è considerato superato se le due note corrispondenti alla parte teorica e pratica sono pari o superiori a 4,0.

³ In caso di mancato superamento di una delle parti dell'esame, soltanto tale parte dovrà essere sostenuta nuovamente.

3.7 Esclusione

¹ L'organo incaricato degli esami esclude dall'esame i candidati che, durante una o più prove, utilizzano mezzi non ammessi o che tentano di ingannare gli esaminatori.

² Tale caso è assimilato al mancato superamento dell'esame.

3.8 Rilascio dell'autorizzazione speciale

Le persone che superano l'esame ricevono un'autorizzazione speciale.

4 Diritto di consultare i fascicoli

¹ La persona esaminata che non ha superato l'esame può consultare la valutazione delle prove presso l'organo incaricato degli esami, entro i venti giorni successivi alla notifica della decisione.

² L'organo incaricato degli esami stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto delle disponibilità della persona interessata.

Allegato 3
(art. 4. cpv. 1)

Regolamento per la formazione continua

Il presente regolamento definisce l'organizzazione della formazione continua per il rinnovo dell'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari in settori particolari, i diritti e i doveri dei titolari delle suddette autorizzazioni speciali nonché degli organi riconosciuti incaricati della formazione continua. I diritti e i doveri dei titolari di autorizzazioni speciali e degli organi incaricati della formazione continua che non rientrano nella presente ordinanza sono disciplinati nell'ordinanza Registro autorizzazioni speciali PF del xxx⁸.

1 Comunicazione e iscrizione

¹ Gli organi di formazione continua comunicano sul loro sito Internet le proprie offerte di formazione continua per il rinnovo dell'autorizzazione speciale. L'offerta deve indicare esplicitamente:

- a. nel titolo, che la formazione continua mira al rinnovo dell'autorizzazione speciale;
- b. il tipo di formazione continua su argomenti obbligatori e/o facoltativi con l'indicazione del numero di ore computabili per il rinnovo dell'autorizzazione speciale;
- c. l'autorizzazione speciale oggetto della formazione continua;
- d. l'obiettivo o gli obiettivi elencati nell'allegato 1 oggetto della formazione;
- e. il calendario completo (la data, l'ora di inizio e di fine) e il luogo della formazione continua;
- f. il metodo d'insegnamento e la lingua utilizzata;
- g. il pubblico destinatario;
- h. la presentazione dei partecipanti;
- i. il prezzo.

² Le iscrizioni si effettuano direttamente presso l'organo incaricato della formazione continua.

2 Svolgimento

La formazione continua è organizzata esclusivamente dagli organi di formazione continua riconosciuti dall'UFAM.

3 Contenuto

¹ Il contenuto della formazione continua verte su uno o più obiettivi dell'allegato 1. Gli obiettivi della formazione continua su argomenti obbligatori sono determinati dall'UFAM per otto anni, mentre quelli della formazione continua su argomenti facoltativi sono scelti dalla commissione d'esame.

² Il rinnovo dell'autorizzazione speciale è subordinata alla partecipazione alla formazione continua richiesta su argomenti obbligatori e facoltativi.

4 Forma

¹ La formazione continua viene impartita secondo il metodo della partecipazione attiva. La formazione continua su argomenti obbligatori è limitata a trenta partecipanti per insegnante. La formazione continua su argomenti facoltativi può superare i trenta partecipanti per insegnante; in tal caso, il numero di ore richieste per il rinnovo dell'autorizzazione speciale è computato soltanto nella misura del cinquanta per cento.

² Non si escludono altre forme di formazione continua, purché siano riconosciute dall'UFAM.

5 Durata

¹ La formazione continua per il rinnovo dell'autorizzazione speciale dura sei ore, di cui due ore di formazione continua su argomenti obbligatori e quattro ore di formazione continua su argomenti facoltativi.

² La formazione continua può essere ripartita su più giornate. Ogni formazione dura almeno un'ora e al massimo sei ore in una giornata. Le pause e i pasti non sono computati nel numero d'ore richieste per il rinnovo dell'autorizzazione speciale.

³ È possibile organizzare una formazione continua per il rinnovo dell'autorizzazione speciale con altre formazioni continue non specifiche per il rinnovo dell'autorizzazione speciale in una stessa giornata.

6 Emolumenti

L'organo incaricato della formazione continua può prelevare un emolumento per la formazione continua volta a coprire al massimo il tempo dedicato alla pianificazione, all'organizzazione, alla preparazione nonché allo svolgimento della formazione continua.

7 Proroga dell'autorizzazione speciale

¹ Il rinnovo dell'autorizzazione speciale è previsto ogni otto anni a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione speciale o dal suo rinnovo.

² Le ore di formazione continua seguite sono computate non appena l'organo di formazione conferma la partecipazione del titolare dell'autorizzazione speciale nel Registro autorizzazioni speciali PF.